

## **Omissis**

### **FATTO E DIRITTO**

1. La Direzione provinciale del lavoro di Avellino ricorre contro la sentenza del G.O.T. del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi del 9 novembre - 9 dicembre 2004, che ha annullato l'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti di M.E. per l'importo di Euro 2.675,16.
2. La ricorrente, assistita dall'Avvocatura generale dello Stato, chiede che la decisione sia cassata con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese.
3. Il ricorso è articolato in due motivi attinenti, il primo, alla violazione di legge ed, il secondo, ad un vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia.
4. L'intimato ha proposto controricorso, chiedendo che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile o comunque sia rigettata.
5. La vicenda è la seguente.
6. La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con delibera del 6 giugno 2002, valutò negativamente l'astensione dalle udienze (dal 19 al 29 settembre 2001) proclamata dall'assemblea degli avvocati di Sant'Angelo dei Lombardi, rilevando che era stata indetta senza rispettare l'obbligo del preavviso. Deliberò quindi, nell'esercizio dei poteri conferiti dalla L. n. 146 del 1990, art. 13, lett. i), la sanzione prevista dall'art. 4, comma 1, della medesima legge.
7. In applicazione dell'ultima parte della L. n. 146 del 1990, art. 4, comma 4 la Direzione provinciale del lavoro - sezione ispettorato del lavoro di Avellino, emise la relativa ordinanza - ingiunzione, ordinando all'avv. M., in qualità di presidente dell'assemblea che aveva deliberato l'astensione dalle udienze, di pagare la complessiva somma di Euro 2.675,16 quale sanzione amministrativa e spese di notifica.
8. L'avv. M.E., propose opposizione dinanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, sostenendo che non sussisteva l'obbligo di dare il preavviso.
9. Il G.O.T., avv. D.B.E., con sentenza del 9 novembre 2004, affermò che invece tale obbligo sicuramente sussisteva, ma accolse comunque l'opposizione e annullò l'ordinanza - ingiunzione.
10. Il motivo dell'annullamento è costituito dal fatto che la delibera della Commissione di garanzia non era stata notificata a tutti i singoli professionisti aderenti alla astensione. Spiegando questo assunto, il G.O.T. afferma: "è evidente come la delibera della Commissione andasse necessariamente notificata singolarmente anche ai professionisti aderenti all'astensione, stante anche la sua immediata impugnabilità ai sensi dell'art. 20 bis, secondo il quale è ammesso ricorso al giudice del lavoro. Nè tale obbligo può ritenersi assunto attraverso la notifica, da parte della stessa Commissione, della delibera irrogativa della sanzione anche ai singoli professionisti aderenti all'astensione, presso il Consiglio dell'Ordine, essendo evidente che in questo caso unico procedimento da adottare fosse quello disciplinato dall'art. 137 c.p.c. e segg."
11. L'Avvocatura dello Stato ricorre per Cassazione contro la decisione del G.O.T., denunciando la violazione della L. n. 146 del 1990, art. 4 quater nonché della L. n. 689 del 1981, art. 14 e segg. e la contraddittorietà della

motivazione su un punto decisivo della controversia.

La tesi del ricorrente è che l'ordinanza - ingiunzione è stata emessa nei confronti del solo avvocato M. e che un vizio di notifica del provvedimento della Commissione di garanzia (che sta a monte dell'ordinanza) nei confronti degli altri avvocati che parteciparono alla astensione illegittima non incide sulla validità della ordinanza - ingiunzione nei confronti dell'avvocato M., al quale sono state regolarmente notificate tanto la delibera della Commissione che l'ordinanza - ingiunzione.

12. Il resistente nel controricorso sostiene invece che "il richiamo della sentenza alla L. n. 689 del 1981, art. 14, è pertinente essendo tutti gli obbligati in solido (contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente) destinatari dell'ordinanza - ingiunzione".

13. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

14. La L. n. 146 del 1990, art. 13, lett. i), conferisce alla Commissione di garanzia il compito di valutare il comportamento delle parti e, se rileva violazioni degli obblighi, le impone di deliberare le sanzioni previste dall'art. 4.

15. Tale ultima norma disciplina le sanzioni per i lavoratori (comma 1), per le organizzazioni sindacali (comma 2), per i dirigenti delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese (comma 4, il quale prevede per questi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582,00 a 28.822,00 Euro).

16. La seconda parte del comma 4 dispone: "alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'art. 2 bis o della regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'art. 2, comma 3.

Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza - ingiunzione dalla direzione provinciale del lavoro - ispettorato del lavoro".

17. La procedura è disciplinata dall'art. 4, comma 4 quater.

18. Su richiesta di una serie di soggetti o di propria iniziativa "la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o che vi aderiscono, o delle amministrazioni o delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi".

19. "L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e chiedere di essere sentite".

20. "Decorso tale termine...la Commissione formula la propria valutazione e se valuta negativamente il comportamento,... delibera le sanzioni".

21. Fatto ciò, la Commissione "cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro competente".

22. Nel caso in esame la Commissione ha valutato negativamente il comportamento della assemblea degli avvocati di Sant'Angelo dei Lombardi che proclamò l'astensione dalle udienze senza rispettare l'obbligo di preavviso imposto dalla legge. Ha applicato la sanzione amministrativa nella misura (minima) di 2.582 Euro più spese prevista dal quarto comma dell'art. 4.

Tale sanzione è stata deliberata nei confronti dell'avv.to M. in qualità di legale rappresentante dell'organismo che ha deliberato l'astensione, prevedendo anche la responsabilità solidale di coloro che hanno partecipato alla astensione illegittima. La delibera è stata notificata personalmente all'avv.to M. (agli atti vi è avviso di ricezione), mentre ai singoli avvocati venne inviata presso il consiglio dell'Ordine.

23. Non risulta che il provvedimento della Commissione di garanzia sia stato oggetto di ricorso (l'art. 20 bis, dispone: "contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso il ricorso al giudice del lavoro").

24. La delibera è stata quindi inviata alla Direzione provinciale del lavoro di Avellino, che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione nei confronti del solo avv. M., nella qualità più volte indicata, e non anche nei confronti degli altri avvocati che hanno partecipato alla astensione (nel controricorso si sostiene che gli altri aderenti all'astensione sono destinatari dell'ordinanza - ingiunzione, ma dalla lettura dell'ordinanza emerge che unico destinatario è l'avv. M., al quale risulta peraltro correttamente notificata).

25. E questo provvedimento di ordinanza - ingiunzione (e solo questo) che è stato impugnato con opposizione dinanzi al tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.

26. La sentenza emessa dal G.O.T. all'esito di tale giudizio deve essere, pertanto, cassata in accoglimento dei motivi indicati nel ricorso dell'Avvocatura dello Stato. Essa viola le norme su richiamate che disciplinano la materia. Il provvedimento del G.O.T. è, inoltre, contraddittorio nella motivazione, perchè fa derivare la nullità della ordinanza-ingiunzione, emessa nei confronti di un solo destinatario e a questi correttamente notificata, dalla pretesa irregolarità della notifica (non della ordinanza - ingiunzione, ma) del provvedimento della Commissione di garanzia nei confronti (non del M.) ma di altri soggetti, che non sono destinatari della ordinanza.

27. Vizio di notifica del provvedimento della Commissione per di più discutibile, ma che comunque avrebbero dovuto far valere quei soggetti "altri", impugnando la delibera della Commissione ai sensi della L. n. 146 del 1990, art. 20 bis o l'ordinanza - ingiunzione qualora la Direzione provinciale del lavoro avesse ritenuto di emetterla anche nei loro confronti, il che non è stato.

28. Pertanto la sentenza deve essere cassata e, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione deve essere rigettata.

29. Il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali tanto del giudizio di merito, che di quello di legittimità.

#### **P.Q.M.**

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione. Condanna l'avv. M. al pagamento, in favore della Direzione provinciale del lavoro di Avellino delle spese processuali, liquidate, quelle di primo grado, in Euro 30,00 per esborsi, 150,00 per diritti e 800,00 per onorari e quelle del giudizio di cassazione in Euro 21,00 e in Euro 1.500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2009